

Legge regionale 10 maggio 1983, n.24

Integrazioni e modifiche alla L.R. 19-4-1982, n. 33 - Disciplina degli organi collegiali sanitari

ARTICOLO 1

Dopo i commi 3 e 6 dell'articolo 1, dopo i commi 2 e 4 dell'art. 2, dopo i commi 2 e 4 dell'art. 3 e dopo il comma 2 dell'art. 4 della LR 19-4-1982, n. 33 e' aggiunto il seguente comma:

"In caso di assenza o impedimento di un collaboratore amministrativo dell'Unita' Sanitaria Locale, a svolgere le funzioni di segretario della commissione puo' essere chiamato un operatore di pari qualifica appartenente a ruoli diversi, purché abbia svolto in precedenza le funzioni stesse, oppure, in sostituzione, un assistente amministrativo".

ARTICOLO 2

L'articolo 7 della LR 19-4-1982, n. 33 e' sostituito dal seguente:

"Art. 7
(Compensi)

Fino al 31.12.1983 i compensi da corrispondere ai componenti le commissioni di cui alla presente legge sono stabiliti in L. 8.000 per giornata di seduta e in L. 2.000 per ogni visita espletata.

I compensi di cui al precedente comma per la parte eccedente la misura fissata dalla normativa statale fanno carico al bilancio regionale.

Successivamente alla data di cui al comma 1 le misure dei compensi sono stabilite dal Consiglio regionale.

Ai componenti le Commissioni spettano, per ogni giornata di seduta, l'indennita' di missione ed il rimborso forfettario delle eventuali spese di viaggio nei limiti delle disposizioni vigenti.

Il trattamento di cui al precedente comma e' altresì dovuto nei casi in cui la mancanza di personale idoneo o disponibile a partecipare ai lavori delle commissioni previste dalla presente legge, determini la Giunta regionale o l'Unita Sanitaria Locale ad attivare la missione per esigenze di servizio di cui all'art. 43 del DPR 20.12.1979, n. 761.

In attesa della nuova disciplina nazionale unica in materia di

attività delle commissioni di accertamento medico, i compensi di cui al comma 1 sono liquidati ai componenti dipendenti da pubbliche amministrazioni nei modi ed alle condizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di stato giuridico e trattamento economico. Analogamente è liquidato il compenso per lavoro straordinario.

Alla liquidazione e al pagamento dei compensi provvede il Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale."

ARTICOLO 3

Dopo l'articolo 7 della LR 19-4-1982, n. 33 è inserito l'articolo 7/bis:

"Art. 7/bis
(Norma transitoria)

Al fine di garantire l'espletamento delle attività delle commissioni anche nell'attuale fase transitoria, in attesa della formazione degli organici definitivi delle Unità Sanitarie Locali e comunque fino al 31.12.1983, il Comitato di Gestione può ricorrere ad apposite graduatorie da formularsi tra il personale in servizio separatamente per ciascuna funzione o specialità rappresentata nelle commissioni. Le graduatorie sono formulate sulla base dell'anzianità di servizio degli operatori nella qualifica al momento rivestita ed in possesso dei requisiti necessari. A tale effetto, costituisce titolo la precedente partecipazione in seno alle commissioni nominate dalle Unità Sanitarie Locali.

Il Comitato di gestione di altre Unità Sanitarie Locali può utilizzare, previa intesa, la graduatoria di cui al precedente comma.

Il Comitato di Gestione nomina con apposito atto operatori nella commissione di rispettiva pertinenza, quali è fatto obbligo di partecipazione alle relative sedute. Il predetto provvedimento ha carattere definitivo e contro di esso è ammessa la tutela giurisdizionale."

ARTICOLO 4

Dopo l'articolo 8 della LR 19-4-1982, n. 33 è inserito l'articolo 8/bis:

"Art. 8/bis
(Unificazione dell'attività di più commissioni)

La Giunta regionale, su proposta delle Unità Sanitarie Locali, in relazione alla difficoltà di reperire medici specialisti, nonché in relazione al numero delle domande

presentate, puo' consentire l'inoltro delle domande stesse per l'accertamento delle invalidita' di cui agli articoli 2 e 3 alla Commissione costituita presso l'Unita' Sanitaria Locale avente un presidio ospedaliero con bacino di utenza multizonale."